

Avvocati Sabrina Inforzato e Giovanni Amodeo - Oleggio (Novara)

**Usucapione speciale - decreto riconoscimento proprietà.**

“Tribunale di Novara (omissis) usucapione speciale ex lege 346/1976 istanza per emissione decreto ex art. 3 comma 5 L. 346/1976 (omissis). Il Sig. Martucci Diego Mario (omissis), elettivamente domiciliato in Novara C.so Cavour n° 9 (omissis) presso gli Avv.ti Giovanni Amodeo (omissis) e Sabrina Inforzato (omissis) del Foro di Novara che lo rappresentano, difendono ed assistono (omissis). Premesso che in data 06.10.2010 depositava presso la Cancelleria Civile Volontaria Giurisdizione di codesto Ill.mo Tribunale (omissis) il ricorso per usucapione speciale ex lege 10.05.1976 n. 346 (omissis); in data 20.10.2010 l'Ill.mo Sig. Giudice adito, (omissis) prescriveva con ordinanza depositata in Cancelleria in data 27.10.10 gli adempimenti pubblicistici da eseguirsi a cura del ricorrente; detto ricorso e pedissequa ordinanza in data 06.05.2011 veniva “affissa” a mezzo pubblicazione presso l'Albo pretorio on line del Comune di Oleggio (No), in data 05.05.2011 veniva affissa presso l'Albo del Tribunale di Novara, in data 19.05.2011 veniva pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 20 del 19.05.2011 (omissis); avverso la richiesta di riconoscimento di proprietà del Sig. Martucci Diego Mario sui beni oggetto della presente procedura siti in Oleggio (omissis), non è stata fatta opposizione da alcuno entro il termine di cui all'art. 3 L. 346/1976 (omissis); secondo le consultazioni (omissis) i beni oggetto della presente procedura sarebbero intestati al Sig. Grandini Enrico (omissis) defunto in Oleggio (No) in data 23.03.1982 (omissis); come risulta dal certificato storico di famiglia (omissis), il sig. Grandini Enrico risulta essere stato celibe ed in data 30.10.1913 risulta essere stato affidato ai coniugi (omissis) deceduti (omissis) nel 1952 e nel 1950 ed aventi, quale figlia, (omissis), nata e defunta (omissis) in data 23.01.1899. Tutto ciò premesso, il ricorrente (omissis) chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice adito (omissis) provveda con decreto al riconoscimento della proprietà-per effetto di usucapione abbreviata speciale- del Sig. Martucci Diego Mario (omissis) sui seguenti beni immobili: beni immobili costituiti da un fabbricato rurale e un prato censiti entrambi al Catasto Terreni, partita 195 del Comune di Oleggio (No) e rispettivamente: il primo al mappale 309 foglio 13 (omissis), il secondo al mappale 310, foglio 13 (omissis). Che autorizzi pertanto il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere in favore del ricorrente l'emanando decreto, con esonero da ogni responsabilità in merito (omissis) Tribunale ordinario di Novara seconda civile Nella causa civile iscritta al n.r.g.2963/2010 promossa da Diego Mario Martucci attore contro Enrico Grandini convenuto il Giudice, letto il ricorso per usucapione speciale promosso da Martucci Diego Mario; visti gli artt. 1159 e ss. c.c. e L. 10 maggio 1976 n. 346; rilevato che il ricorso e la pedissequa ordinanza sono stati affissi per 90 giorni all'albo pretorio on line del Comune di Oleggio e all'albo del Tribunale di Novara, nonché pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte; constatato che sono decorsi 90 giorni previsti dalla legge senza che nessuno abbia fatto opposizione; ritenuto che sussistano i presupposti di legge per decretare l'usucapione; decreta che Martucci Diego Mario (omissis) ha usucapito la piena proprietà dei seguenti immobili: fabbricato rurale e prato consiti entrambi al Catasto Terreni del Comune di Oleggio (No) alla partita 195 e rispettivamente: il primo al mappale 309 foglio 13(omissis); il secondo al mappale 310, foglio 13 (omissis); autorizza il ricorrente a volturare a proprio nome i beni sopradescritti presso i competenti uffici, esonerandoli da responsabilità, sempre che contro il presente decreto, affisso per 90 giorni all'albo pretorio on-line del Comune di Oleggio ed all'albo del Tribunale di Novara, nonché pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, non venga proposta opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione. Novara, li 7 febbraio 2012. Il Giudice (omissis)”